



Città metropolitana
di Venezia

Regolamento per l'iscrizione ai ruoli
dei conducenti di natanti in servizio
di trasporto pubblico non di linea e di
trasporto di cose per conto terzi (l.r. 63/93)

Indice

Art. 1	Natura e scopo del Regolamento	p. 3
Art. 2	Idoneità all'esercizio dell'attività	p. 3
Art. 3	Requisiti di idoneità morale	p. 4
Art. 4	Requisiti di idoneità professionale	p. 5
Art. 5	Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli	p. 6
Art. 6	Commissione Tecnica di cui alla L.R. 63/93	p. 7
Art. 7	Compiti della Commissione Tecnica di cui alla L.R. 63/93	p. 8
Art. 8	Attività della Commissione	p. 9
Art. 9	Bando di concorso	p. 9
Art. 10	Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di approvazione delle graduatorie	p. 9
Art. 11	Ruoli dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea	p. 10
Art. 12	Revisione dei ruoli	p. 11
Art. 13	Diritti di iscrizione ai ruoli e di segreteria	p. 12
Art. 14	ABROGATO	p. 12

Art. 1
(Natura e scopo del Regolamento)

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", ed in particolare dall'art. 10 comma unico lettera d), il presente regolamento disciplina le seguenti funzioni ed attività:

- 1) la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a trasporti in servizio pubblico non di linea, così articolati:
 - a) servizio di taxi effettuato con natante a motore;
 - b) servizio di gondola nella città di Venezia, assimilato al servizio di taxi;
 - c) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore;
 - d) servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi;
 - e) servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
- 2) la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a trasporti di cose per conto terzi per via d'acqua, effettuati con natanti a motore od a remi, di rimorchio e di traino;
- 3) i criteri e le modalità per l'ammissione all'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione agli appositi ruoli;
- 4) i criteri e le modalità per l'espletamento dell'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione agli appositi ruoli;
- 5) le modalità di iscrizione ai ruoli;
- 6) la tenuta e la revisione dei ruoli.

Art. 2.
(Idoneità all'esercizio dell'attività)

1. L'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti ai servizi elencati al punto precedente è attestata dall'iscrizione agli appositi corrispondenti ruoli, istituiti dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, con deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 7494/268 di verb. del 28.02.1994, in attuazione a quanto disposto dall'art. 13 comma 1 della l.r. n. 63/93.

2. L'iscrizione ai ruoli è consentita a coloro che:

- a) sono cittadini italiani, ovvero di un paese dell'Unione Europea, ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio - a condizione che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- b) hanno compiuto diciotto anni;
- c) hanno assolto l'obbligo scolastico. Coloro che avessero assolto l'obbligo scolastico in un paese diverso dall'Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante il "riconoscimento dell'obbligo scolastico" (dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana).

L'iscrizione a ruolo inoltre avviene previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui ai successivi artt. 3 e 4, secondo criteri e modalità disciplinate dal presente Regolamento.

3. Limitatamente all'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti a trasporti in servizio pubblico non di linea - sezione servizio di gondola nella città di Venezia - data la specificità della categoria interessata e tenendo conto degli usi e delle tradizioni che rappresenta, può essere previsto un limite massimo di età per l'iscrizione, secondo quanto determinato dal Comune di Venezia nello specifico regolamento di cui all'art. 27 della l.r. n. 63/93.

4. L'iscrizione al ruolo è necessaria per:

- 1) conseguire la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione all'esercizio di ogni altro servizio pubblico non di linea, incluso il trasporto di cose per conto di terzi, ad esso assimilato;
- 2) prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
- 3) prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
- 4) prestare attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente di impresa titolare di autorizzazione.

Art 3 (Requisiti di onorabilità)

1. L'onorabilità è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:

- A) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
 - delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 93 e segg.;
 - delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
 - delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
 - delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513-518 c.p.;
- C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75/58;
- D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art. 118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35-bis c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa:
 - sorveglianza speciale;

- divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
 - obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
2. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
3. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti D) ed E), il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
4. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:
- A) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
 - B) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al primo comma;
 - C) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto acqueo non di linea, con particolare riguardo alla regolarità dell'esercizio ed alle norme di sicurezza della navigazione.
5. Il venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi in cui è prevista la sospensione.

Art. 4

Requisiti di idoneità professionale

1. L'idoneità professionale è acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni:
- 1) possesso dei titoli o delle idoneità minimi necessari alla condotta dei natanti impiegati nei diversi tipi di servizi, secondo lo schema seguente:
 - a. per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi effettuato con natante a motore è necessario possedere in alternativa:
 - titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al traffico locale e motorista abilitato, od altri titoli congiunti di coperta e di macchina abilitanti alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico e dei relativi apparati motori – in sede di prima iscrizione a ruolo è richiesta l'iscrizione fra la gente di mare di 1^a categoria;
 - titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota-motorista o altri titoli congiunti di coperta e di macchina abilitanti al comando di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico e alla condotta dei relativi apparati motori, con attestazione di aver conseguito le corrispondenti qualifiche di "autorizzato" ai sensi dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la Navigazione Interna;
 - b. per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a motore e di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi è necessario possedere in alternativa:
 - titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al traffico locale e motorista abilitato, od altro titolo di coperta abilitante alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico – in

- sede di prima iscrizione a ruolo è richiesta l'iscrizione fra la gente di mare di 1ª categoria;
- titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota-motorista o altro titolo di coperta abilitante al comando di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico, con attestazione di aver conseguito la qualifica di "autorizzato" ai sensi dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la Navigazione Interna;
- c. per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino, è necessario possedere il titolo professionale della navigazione interna: titolo di pilota-motorista, od altro abilitante al comando di natanti a motore adibiti al trasporto di merci per conto di terzi;
- d. per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio pubblico di gondola nella città di Venezia è necessario possedere:
- abilitazione alla condotta di gondole, rilasciata dall'apposito organismo individuato dal Comune di Venezia nel relativo regolamento di cui all'art. 27 della l.r. n.63/93, secondo le modalità e nelle forme ivi previste;
- e. per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti all'esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con natante a remi è necessario possedere in alternativa:
- attestazioni di superamento di una prova di nuoto e di una prova di voga, rilasciate da organismi abilitati;
 - iscrizione alla gente di mare con la qualifica di "mozzo" o "mozzo per il traffico locale";
 - iscrizione al personale della navigazione interna con il titolo di barcaiolo abilitato;
- 2) superamento di un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato per ruoli e sezioni.

Art. 5

(Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione ai ruoli)

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla struttura competente in materia di trasporti dell'Ente sulla base dello schema allegato al bando di cui al successivo art. 9 reperibile anche sul sito Internet della dell'Ente. La domanda, redatta in unico esemplare con assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, secondo le modalità ed entro e non oltre il termine indicato dal bando. La domanda inoltre, riportando dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritta e riportare in allegato copia di un valido documento di identità

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. L'Ente non assume responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa dell'Ente medesimo, oppure per inesatta indicazione dell'indirizzo presso il quale la domanda va inoltrata. Non saranno ammessi a partecipare all'esame i candidati le cui domande non perverranno entro il termine prescritto.

5. L'avviso riportante il calendario delle prove e le sedi di svolgimento, verrà pubblicato esclusivamente nel sopra citato sito internet dell'Ente entro i 30 giorni successivi al termine di presentazione delle domande. Tale avviso sostituisce ogni altra forma di comunicazione.

6. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l'esclusione dall'esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz'altra comunicazione per sostenere le prove previste nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nel citato avviso, muniti di un documento di riconoscimento.

Eventuali variazioni relative alle date delle prove o alle sedi di svolgimento verranno pubblicate esclusivamente sul citato sito internet dell'Ente.

7. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'esame di idoneità, quale sia il motivo dell'assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.

8. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, recapiti telefonici, residenza, codice fiscale;

b) di voler sostenere l'esame per l'iscrizione ad una o più sezioni di ruolo, specificandole chiaramente;

c) di possedere i requisiti di idoneità morale indicati all'art. 3;

d) di possedere i requisiti professionali necessari ad esercitare l'attività di conducente dei natanti adibiti al od ai servizi per i quali è richiesta l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 4 punto 1).

9. Nella domanda va inoltre indicato un recapito telefonico e l'indirizzo cui vanno fatte eventuali comunicazioni, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.

10. È altresì necessario effettuare un versamento di Euro 50,00 per diritti di segreteria che in nessun caso verrà rimborsato: la relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione; l'importo potrà essere aggiornato annualmente con atto del Sindaco metropolitano.

Art. 6

(Commissione Tecnica di cui alla L.R. 63/93)

1. Ai sensi dell'art. 14 della l.r. n.63/93 la Commissione Tecnica per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea è così costituita:

- Presidente:

- il Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, od un suo delegato;

- Membri:

- il Direttore della U.O. Mobilità e Trasporti della Regione Veneto, od un suo delegato;

- il dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia, od un suo delegato;

- un rappresentante della Capitaneria di Porto di Venezia;

- un rappresentante dell' Ufficio Motorizzazione Civile di Venezia;

- un rappresentante della Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, Rovigo e Delta Lagunare;

- un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
- un rappresentante delle Associazioni di Artigiani di categoria;
- un rappresentante delle Organizzazioni centrali delle cooperative.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

3. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con atto del Sindaco metropolitano, su proposta ed indicazione dell'Ente od Organizzazione designante.

4. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, designato con provvedimento del dirigente..

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da un componente della Commissione Tecnica medesima.

In caso di assenza od impedimento del Segretario le mansioni di segreteria sono svolte da altro dipendente della medesima struttura, da nominarsi a cura del Presidente della Commissione tecnica in qualità di supplente.

6. I componenti della Commissione tecnica ed i loro supplenti restano in carica sino a che siano sostituiti su proposta ed indicazione dell'Ente od Organizzazione designante; in ogni caso decadono al termine del mandato del Sindaco metropolitano e sono prorogati fino al nuovo insediamento dello stesso che procederà ai sensi del punto 3 alle nuove nomine.

7. In caso di dimissioni volontarie, esse sono recepite con decreto del Sindaco metropolitano, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente.

8. La Commissione tecnica ha sede presso l'Ente.

9. Ai componenti esterni della Commissione tecnica spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 65.

10. Il Segretario della Commissione tecnica deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo e-mail, o telefax, od altro mezzo idoneo, comunicandola per conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore.

11. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

12. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione ed al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso o la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.

13. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza per tre volte consecutive, può decadere e viene sostituito con le modalità di cui al punto 3.

Art. 7

(Compiti della Commissione Tecnica di cui alla L.R. 63/93)

1. La Commissione Tecnica provvede a:

- a) Valutare la regolarità delle domande, accertare il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio del servizio;
- b) redigere l'elenco dei quesiti d'esame e delle relative risposte;
- c) espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
- d) determinare l'esito finale, redigendo le relative graduatorie.

e) effettuare la revisione dei ruoli.

2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, la Commissione tecnica può determinare criteri e modalità operative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 8 (Attività istruttoria)

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono istruite dalla competente struttura in materia di trasporti dell'Ente, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso dall'esame.

3. L'elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi viene approvato dalla Commissione Tecnica e trasmesso al Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente che li approva con proprio provvedimento, il quale viene pubblicato sul sito internet dell'Ente. Dalla data di pubblicazione degli elenchi decorre il termine per eventuali impegnative. L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:

- a) accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione
- b) domanda di ammissione all'esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
- c) mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall'Amministrazione.
- d) mancato pagamento della tassa di ammissione all'esame entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.

4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato con raccomandata A.R. od ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 9 (Bando di esame di idoneità)

1. Con cadenza almeno annuale l'Ente provvede ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.

2. Il bando, approvato con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti, viene pubblicato per la durata di almeno quindici giorni sul sito internet dell'Ente. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie oggetto dell'esame.

Art. 10 (Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di approvazione delle graduatorie)

1. L'esame viene svolto in una o più sessioni, articolate per ruoli e sezioni. Le sessioni d'esame hanno sede presso strutture dell'Ente.
2. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su 30 quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:
 - a) codice della navigazione;
 - b) regolamento della navigazione marittima;
 - c) regolamento della navigazione interna;
 - d) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al trasporto per via d'acqua;
 - e) regolamenti comunali per l'esercizio dei trasporti pubblici acquei non di linea, passeggeri e cose;
 - f) regolamenti locali per il traffico, la sosta e la circolazione;
 - g) nozioni di toponomastica e geografia del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle acque interne e promiscue.
3. La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone i relativi quesiti per ciascun ruolo o sezione.
4. L'esame è superato dai candidati che abbiano riportato una votazione nella prova scritta pari almeno a 70/100.
5. La Commissione determina l'esito delle prove, redigendo contestualmente le relative graduatorie, articolate per ruoli e riportanti le eventuali sezioni di iscrizione, che vengono firmate dal Segretario e controfirmate dal Presidente.
6. La Commissione trasmette le graduatorie al Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente che le approva con proprio provvedimento il quale viene pubblicato sul sito internet dell'Ente. Le graduatorie definitive sono trasmesse alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, Rovigo e delta lagunare per l'iscrizione a ruolo dei candidati risultati idonei.
- 7 Per lo svolgimento della prova il candidato dispone di 1 ora di tempo.
8. Le materie d'esame vengono aggiornate al variare delle normative con determinazione del Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

Art. 11

(Ruoli dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, Rovigo e delta lagunare cura la tenuta dei ruoli, così distinti:
 - 1) ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, articolato nelle seguenti sezioni, corrispondenti ai singoli servizi come elencati all'art. 3 della L.R. 63/93:
 - sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natante a motore;
 - sezione conducenti addetti al servizio di gondola nella città di Venezia;
 - sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a motore;
 - sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a remi;
 - sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
 - 2) ruolo dei conducenti addetti al servizio di trasporto di cose per conto terzi, effettuato con natanti a motore o a remi, e servizi di rimorchio e traino.
2. La Camera di Commercio provvederà alla tenuta dei ruoli con le seguenti modalità:

- numero progressivo di iscrizione nel rispetto dell'ordine di graduatoria;
 - dati anagrafici dell'interessato;
 - indicazione della o delle sezioni cui l'interessato è stato iscritto.
3. La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella di esecutività del provvedimento di presa d'atto della predetta graduatoria.
4. L'iscrizione a diversa sezione del ruolo ai sensi dell'art. 13 comma 5 ultimo periodo della l.r. n. 63/93 avviene a richiesta previa verifica del possesso dei requisiti, e viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.
5. L'iscrizione al ruolo, in caso di persone iscritte in ruoli di altre province, avviene a richiesta previa verifica del possesso dei requisiti e superamento di un esame integrativo riguardante le materie e gli argomenti specifici attinenti l'esercizio del servizio nella provincia presso il cui ruolo è stata richiesta la nuova iscrizione, ove diversi da quelli relativi alla provincia nel cui ruolo è già avvenuta l'iscrizione. L'esame si svolge con le modalità previste all'art. 10 commi 2, 3, 4, 5 e l'iscrizione viene disposta dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente.

Art 12

(Revisione dei ruoli)

1. I ruoli sono soggetti a revisione, disposta con cadenza quinquennale dall'Ente, al fine di accertare d'ufficio la permanenza, in capo alla totalità degli iscritti, dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione, per fatti intervenuti successivamente alla data dell'iscrizione stessa.
2. Gli iscritti ai ruoli sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente ed alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo. Le annotazioni che non danno luogo ad emanazione di provvedimento (es. variazione del domicilio) sono registrate a cura della Camera di Commercio senza necessità di alcun atto da parte dell'Ente.
3. Si procede altresì alla revisione di carattere straordinario, nel caso in cui venga segnalata, dalle competenti autorità, la perdita temporanea o definitiva da parte di un iscritto di alcuni dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.
4. I fatti da porre a base della sospensione o cancellazione dal ruolo sono notificati all'iscritto, cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni, con il diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto. I provvedimenti di sospensione o di cancellazione dal ruolo sono emanati dal Dirigente della struttura competente in materia di trasporti dell'Ente, su proposta motivata della Commissione Tecnica, sulla base di criteri dalla stessa predeterminati in applicazione dell'art. 3 comma 3 lett. C): i provvedimenti sono notificati all'iscritto e sono comunicati alla Camera di Commercio per l'esecuzione.
5. In relazione all'accertamento positivo della perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti d'iscrizione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, Rovigo e delta lagunare provvede di conseguenza alla sospensione od alla cancellazione dal ruolo.
6. I soggetti cancellati dal ruolo possono ottenere la reinscrizione purché dimostrino di essere tornati in possesso dei requisiti perduti: nei casi di cancellazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. C) non possono ottenere la reinscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione.

Art 13
(Diritti di iscrizione ai ruoli e di segreteria)

1. L'iscrizione ai ruoli è soggetta al pagamento alla Camera di Commercio di un diritto secondo quanto previsto dalle disposizioni previste in materia, nella misura vigente al momento dell'iscrizione.
2. Sono inoltre assoggettati a diritto di segreteria nella misura vigente al momento del rilascio i rilasci delle certificazioni di iscrizione e le denunce di variazione e cancellazione, con esclusione dei provvedimenti adottati su segnalazione delle competenti autorità.
3. Le certificazioni sono rilasciate su carta intestata dell'Ente camerale.
4. Verrà inibito il rilascio di certificati a coloro che non avranno versato il diritto di iscrizione.
5. Le entrate per diritti sono di spettanza della Camera di Commercio.

Art. 14
(Normativa transitoria)

ABROGATO